



**REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021 ART. 58.
RISTRUTTURAZIONE RICONVERSIONE VIGNETI.
BANDO ANNUALITÀ 2024/25 (FONDI 2025)**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede la concessione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenuti dagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

1.2 Obiettivi

La misura ha lo scopo di incrementare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e riconversione della base produttiva primaria.

1.3 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale nell'ambito dei bacini omogenei viticoli (Allegato tecnico 1).

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti titolari di posizione nello schedario viticolo veneto.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri:

- a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
- b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale.
Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;
- c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
- e) non essere soggette all'esclusione dall'intervento "Ristrutturazione e riconversione vigneti" ai sensi del dell'articolo 11 del DM n. 646643 del 16 dicembre 2022;
- f) nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2023 e il termine ultimo di presentazione della domanda:
 - non aver presentato rinuncia per domande finanziate e di cui è stato eseguito il pagamento anticipato del contributo;
 - non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo e di rendiconto per il bando 22/23;
- g) non essere soggette all'esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 69 della LN 238 16 dicembre 2016;
- h) aver osservato ed adempiuto alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, con particolare riferimento al Decreto del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario n. 47 del 26 maggio 2023;

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda.

3. ATTIVITÀ AMMESSE

3.1 Descrizione attività

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal Decreto del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 646643 del 16 dicembre 2022



dccc98e1



“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.” e, conseguentemente dalla tabella standard dei costi unitari elaborata a livello nazionale dalla “Rete rurale” e recepita con Decreto della Direzione agroalimentare.

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
- b) ristrutturazione, che consiste:
 - 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 - 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

Le azioni, di cui alle lettere a) e b) si attuano con il reimpianto, attraverso:

- a) l'utilizzo di un'autorizzazione;
- b) l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in suo possesso;
- c) l'estirpo di un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

Gli interventi sopra richiamati, qualora attuati, su dichiarazione del beneficiario, nelle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020, sono ammessi quali interventi di “viticoltura eroica”.

Le forme di allevamento ammissibili a contributo sono quelle a spalliera e quelle tridimensionali esclusivamente riconducibili alla pergola. Per entrambe, spalliera e pergola, sono ammesse le declinazioni proprie e generalmente riconosciute.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle attività

Le attività devono:

- a) essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;
- b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG e relativamente alle varietà a quanto previsto nell'Allegato tecnico 1;
- c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- d) avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l'azione di estirpo avere inizio a partire dal 15 SETTEMBRE 2024, pena l'esclusione della relativa superficie dalla domanda di sostegno;
- e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sestri di impianto, quanto prescritto dai relativi disciplinari delle relative DO;
- f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
- g) interessare una superficie minima ammessa al beneficio, oggetto dell'operazione, di cui al paragrafo “3.1 – Descrizione attività”, pari a quella indicata nell'Allegato tecnico 1;

Non sono ammissibili

- a) le seguenti attività:
 - il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;
Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.



dccc98e1



- la normale gestione dei vigneti;
 - l'ordinaria manutenzione;
- b) l'impiego di materiale usato;
- c) tenuto conto che nel Piano Strategico della Pac (PSP Nazionale) non sono stati disciplinati i requisiti previsti all'art.11, commi da 4 a 8 del Regolamento delegato 2022/126 e, in particolare, il comma 4, lettera a), relativi all'ammissibilità degli impianti irrigui su vigneti, tali impianti non sono ammissibili.

3.3 Vincoli e durata degli impegni

- a) I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di saldo.
- b) Il beneficiario è tenuto ad osservare ed adempiere alle prescrizioni dettate dalle disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, in particolare dai decreti del direttore dell'Unità organizzativa fitosanitario annualmente approvati, nei tre anni successivi al 1° gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento.
- Tali vincoli si trasferiscono anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo. Il mancato rispetto di tali vincoli/impegni determina la decadenza con recupero del contributo liquidato.

3.4 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

3.5 Varianti

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale ammesso nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a tre condizioni inderogabili:

- a) la variante richiesta non può in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto approvato;
- b) la variante richiesta non può in nessun caso alterare l'efficacia dei controlli ex-ante eventualmente già effettuati;
- c) la variante richiesta non può in nessun caso alterare la programmazione finanziaria.

Per Variante si intende:

1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
2. la variazione della modalità di erogazione dell'aiuto;
3. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
4. la variazione delle attività.

La variante deve essere presentata prima della sua realizzazione con le modalità e tempistiche, a seconda del tipo di variante, definite da Avepa.

Inoltre, copia della domanda di Variante dovrà essere inviata ad Avepa che, valutata la ricevibilità, provvede a trasmettere l'eventuale autorizzazione o il diniego al beneficiario richiedente entro e non oltre il 45° giorno dalla data di presentazione della variante.

Varianti che comportino una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non possono essere in nessun modo ammissibili.

La variante può determinare la modifica del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, determinando una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che rimanga tra le domande finanziabili. In caso contrario il contributo viene revocato.

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette modifiche minori.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:



dccc98e1



- 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Rientrano tra le modifiche minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto e forma di allevamento qualora non comportino la variazione della spesa ammissibile);
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento qualora non determini la variazione della spesa ammissibile.

Modifiche minori che comportino una variazione finanziaria dell'operazione in diminuzione dei costi unitari standard determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Le modifiche minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

Modifiche minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non sono ammesse e il contributo viene revocato.

Attività che in fase di controllo finale dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo non sono ammesse.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Aliquota dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile è determinata sulla base della tabella standard dei costi unitari elaborata dalla "Rete rurale" come riportati nel successivo paragrafo.

4.2 Limiti economici stabiliti all'intervento e alla spesa

Al fine di assicurare un'equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 4 ettari.

Per gli interventi di reimpianto a seguito di ordinanza di estirpo per motivi fitosanitari, è prevista una riserva pari al 15% dell'importo a bando; per questi interventi il limite di 4 ettari non viene applicato.

Gli importi massimi della spesa ammissibile, per ettaro di superficie, degli interventi ammessi a contributo, sono di seguito riportati nella tabella sottostante:

| FORMA | INVESTIMENTO (piante/ettaro) | Pianeggiante | pendenza >15% | viticoltura eroica |
|-----------|---------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| SPALLIERA | 2.000-3.774 | 22.698,00 € | 22.895,00 € | 29.507,00 € |
| | 3.775-4.107 | 23.854,00 € | 24.063,00 € | 31.010,00 € |
| | da 4.108 | 25.651,00 € | 25.876,00 € | 33.346,00 € |
| PERGOLA | fino a 3.251 | 32.729,00 € | 32.937,00 € | 42.548,00 € |
| | da 3.252 | 37.030,00 € | 37.262,00 € | 48.139,00 € |

Inoltre per gli interventi che prevedono l'estirpo di un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione, la spesa ammissibile per l'azione di estirpo è pari a 1.968,00 € ad ettaro.

Gli interventi, qualora attuati, su dichiarazione del beneficiario, nelle condizioni territoriali e di coltivazione, previste alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 6899 del 30/06/2020, sono ammessi quali interventi di "viticoltura eroica".

4.3 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi



dccc98e1



Le attività di cui al paragrafo “3.1 – Descrizione attività” devono essere realizzate entro il 15 APRILE 2027 e, comunque, entro la scadenza della validità dell’autorizzazione al reimpianto. Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.

4.4 Erogazione del contributo

a) Anticipi

Al fine di un efficace utilizzo dei fondi assegnati i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere un anticipo pari all’80% dell’aiuto concesso entro e non oltre il 31 GENNAIO 2025, pena la decadenza della domanda.

Il versamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110% dell’importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla domanda di anticipo.

Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l’ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori 15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell’operazione, sulla base delle risultanze dell’accertamento definitivo svolto da parte dell’ufficio competente all’istruttoria finale.

b) Saldi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, entro e non oltre il 15 APRILE 2027, specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell’operazione.

L’aiuto è versato solo dopo l’effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni.

Il cronoprogramma previsto al punto 1 del capitolo 6.2 “Documentazione da allegare alla domanda di sostegno” è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto nella domanda iniziale, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dagli uffici istruttori.

4.5 Riduzioni, penalità e decadenze

Ai sensi dell’articolo 24-sexies del Dlgs 17 marzo 2023 n. 42 (come integrato dal Dlgs 23 novembre 2023 n. 188) i beneficiari sono soggetti alle seguenti riduzioni, penalità e decadenze.

Le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie sotto riportate riferiti a scostamenti di superficie, determinati in fase di collaudo, sono applicati per identità di ratio anche agli scostamenti di spesa ammessa.

1. I beneficiari, che non realizzano sull’intera superficie l’intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:

a) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;

c) se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50%, l’aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.

2. Qualora i beneficiari abbiano ricevuto l’anticipo e ricadano in una delle seguenti condizioni:

a) se realizzano l’intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50%;

b) se rinunciano all’intervento o sono soggetti a revoca dell’aiuto concesso;

c) se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;



dccc98e1



d) se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale, sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione.

L'inosservanza dei vincoli e dei termini di durata degli impegni previsti al precedente paragrafo 3.3 determina la restituzione del contributo concesso.

In caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata.

Nessuna sanzione si applica in caso di rinuncia, successiva la finanziabilità ma prima del versamento dell'anticipo.

Nessuna sanzione si applica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale notificate entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi.

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie, scostamento della superficie o della spesa ammessa, riscontrabili:

| Fattispecie riscontrata | Da restituire o incamerare o erogare | Esclusione da Ristrutturazione riconversione vigneti |
|--|---|--|
| Scostamento <= al 20% | Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata | NO |
| Scostamento > 20% e < del 50% | Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2)) | NO |
| Scostamento >= al 50% | 110% dell'Anticipo ricevuto | 3 anni |
| Mancato riconoscimento delle spese | 110% dell'importo non riconosciuto | NO |
| Domanda di pagamento saldo non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza | 110% dell'Anticipo ricevuto | 3 anni |
| Rinuncia (o revoca) | | |
| Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento | Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max - 5% del contributo al 5° giorno) | NO |

5. CRITERI DI PRIORITÀ E PUNTEGGI

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Se a seguito dell'istruttoria, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito.

5.1.1 Tipologia del richiedente: punteggio massimo 15

| Tipologia del richiedente | Punti |
|---|-------|
| Giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD | 15 |
| Altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD | 10 |

La tipologia del richiedente deve essere in capo al rappresentante legale dell'azienda. I punteggi non sono cumulabili.

5.1.2 Produzioni specifiche: punteggio massimo 30



dccc98e1



| Produzioni specifiche | Punti |
|---|-------|
| Azienda con superficie a vite condotta con metodo biologico ai sensi Reg. UE 848/2018 | 20 |
| Superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a DO | 10 |
| Azienda con certificazione per l'uso del marchio SQNPI per la vite o di conformità QV per la vite | 5 |

Il punteggio per le produzioni a DO e quelle ottenute da varietà autoctone è assegnato sulla base dell'incidenza percentuale delle superfici per ciascuna produzione rispetto alla superficie totale oggetto di intervento (es. superficie DO 1,5 ha/superficie tot. intervento 2 ha = 75%; punti 10 x 75% = 7,5). Il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

Il punteggio per la produzione biologica è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è condotta con il metodo biologico e/o in conversione ai sensi dei Reg. UE 848/2018.

Il punteggio per le aziende con certificazione per l'uso del marchio SQNPI/QV è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è sottoposta a controllo SQNPI/QV.

I punteggi sono cumulabili fermo restando la possibilità di scelta di uno solo tra quelli previsti per il metodo di conduzione aziendale (Biologico, SQNPI, QV).

5.1.3 Tipologia degli interventi: punteggio massimo 15.

| Tipologia degli interventi | Punti |
|--|-------|
| Ristrutturazione e/o Riconversione con contestuale estirpo | 10 |
| Ristrutturazione su di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale | 5 |

Il punteggio è calcolato sulla base dell'effettiva superficie interessata dal criterio rispetto alla superficie totale ammissibile in domanda fino ad un massimo di 4 ha.

Per il calcolo relativamente al 25% si fa riferimento al rapporto tra la superficie vitata oggetto dell'operazione fino ad un massimo di ettari 4 e la superficie vitata esistente in SVV al momento dell'approvazione del bando.

I punteggi sono cumulabili.

5.2 Elementi di preferenza

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.

6. DOMANDA DI SOSTEGNO

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti competenti per territorio entro il 14 GIUGNO 2024 secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate da AVEPA. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

1. Cronoprogramma con descrizione delle attività proposte, per ogni singolo esercizio finanziario, la tempistica per la loro realizzazione e con indicazione delle superfici interessate.
2. Eventuali autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.

Qualora i lavori funzionali all'intervento a contributo, richiedano il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ne deve essere formalizzata, prima della protocollazione della domanda di aiuto, richiesta, all'amministrazione competente, che deve essere allegata alla domanda di aiuto. Per provvedimento autorizzativo si intendono tutte le fattispecie di atto amministrativo rilasciato dall'amministrazione competente necessario a dimostrare la legittimità dell'intervento (impianto vigneto nel caso specifico) rispetto ai vincoli a cui lo stesso risulta soggetto. Più precisamente come definito dall'articolo 19 della LN



dccc98e1



241/90 (novellato da art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010), il provvedimento autorizzativo, rappresenta “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato con cui la PA, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività relativa un diritto soggettivo”.

Qualora i lavori funzionali all’impianto non richiedano uno specifico provvedimento autorizzativo da parte di un diverso ente, il richiedente, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà presentare all’AVEPA la documentazione prevista dalla DGR n. 1400/2017, ai fini dell’espletamento da parte di quest’ultima della procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). In caso di esito negativo della procedura, l’istanza presentata non sarà ammessa ai benefici e qualora siano accertati l’inizio degli interventi, AVEPA procederà alla denuncia alle autorità competenti. L’inizio dell’intervento è subordinato al rilascio di esito positivo della procedura da parte di AVEPA.

3. Autorizzazione proprietario del terreno ad eseguire i lavori nel caso il richiedente non fosse proprietario del terreno.
4. Se richiesto uno dei punteggi
 - Certificazione dell’ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (Regolamento n. 848/2018), se richiesto il punteggio come azienda biologica.
 - certificato di conformità per l’uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall’ente di controllo.
 - certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall’ente di controllo.

I documenti da 1. a 4. sono considerati essenziali ai fini dell’ammissibilità della domanda di aiuto e per l’attribuzione del punteggio, con esclusione di quanto previsto al punto 2. relativamente alla comunicazione del provvedimento autorizzativo, che deve essere integrato entro e non oltre 90 giorni successivi alla chiusura del bando.

La loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto ovvero entro i termini indicati, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 4. implica la non attribuzione della priorità e punteggi richiesti.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà obbligatoriamente presentare specifica domanda di pagamento dell’anticipo pari all’80% dell’aiuto concesso entro e non oltre il 31 GENNAIO 2025. Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare documentazione, l’ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori 15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca del beneficio.

Il versamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell’importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla domanda di anticipo.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell’operazione, sulla base delle risultanze dell’accertamento definitivo svolto da parte dell’ufficio competente all’istruttoria finale.

8. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO.

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento del saldo corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA entro e non oltre il 15 APRILE 2027.

AVEPA comunica con le modalità dalla stessa definite le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l’erogazione dell’aiuto.

9. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI



dccc98e1



Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 410727 del 04/08/2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116". A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative al rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento. Tali controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5 e si attuano anche con controlli in loco. Per quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale del PSN della Pac 2023/2027 e alle disposizioni dell'Agenzia veneta per i pagamenti in recepimento della Circolare Agea Coordinamento sull'intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione vigneti".

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- le superfici oggetto delle attività fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale riconosciute dalle autorità competenti;
- esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall'autorità competente e che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi.

Per quanto non espressamente definito nel presente capitolo si fa riferimento agli Indirizzi procedurali generali del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale del PSN della Pac 2023/2027.

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation–GDPR) ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123–Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121–Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.AVEPA.it/privacy> ai capitoli "Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso" l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



dccc98e1



Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

12. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Al fine di massimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli investimenti del presente bando viene adottata la seguente tempistica:

| | |
|---|---|
| Presentazione domanda di sostegno entro | 14 GIUGNO 2024 |
| Ricevibilità entro | 1 LUGLIO 2024 |
| Operazioni di estirpo vigneto dal | 15 SETTEMBRE 2024 |
| Finanziabilità entro | 13 DICEMBRE 2024 |
| Data ultima per la presentazione domanda di pagamento anticipo | 31 GENNAIO 2025 |
| Pagamento delle domande di anticipo entro | 60 giorni dalla presentazione |
| Data ultima per la conclusione delle operazioni e presentazione domanda di pagamento saldo | 15 APRILE 2027 |
| Pagamento delle domande di pagamento saldo | entro 6 mesi dalla presentazione |

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando si fa riferimento a quanto previsto dagli Indirizzi procedurali generali del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale del PSN della Pac 2023/2027 e dalle disposizioni emanate da AVEPA in recepimento delle disposizioni emanate da AGEA Coordinamento sull'intervento settoriale "Ristrutturazione e riconversione vigneti".

13. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATTI

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547 -
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.
posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
e-mail: organismo.pagatore@AVEPA.it - posta certificata: protocollo@cert.AVEPA.it

14. ELENCO ALLEGATI TECNICI

1 - Allegato tecnico 1 – Bacini viticoli omogenei veneti



dccc98e1



Allegato tecnico 1 – Bacini viticoli omogenei veneti**1. Premessa**

Per la determinazione di tali superfici si è tenuto conto:

- della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei modelli colturali,
- della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo,
- della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali,

2. Condizioni generali

In ciascuna scheda sono riportate le varietà ammesse per le DO/IG e le superfici minime richieste ammissibili ai benefici.

Ai sensi dell'art.33 della LN n.238/2016, sono ammessi per la produzione dei vini IG i seguenti vitigni: Bronner, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Helios, Johanniter, Prior, Solaris, Regent, Muscaris, Sauvignier Gris, Fleurtai, Julius, Sorèli, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos, Kersus, Pinot Iskra, Voltumis, Kors.

In tutti i Bacini, sono altresì ammissibili per la produzione dei vini DO/IG, qualora presenti nell'elenco provinciale e indicati nei relativi disciplinari di produzione, i vitigni Palava, Marselan e Dorona.

Il numero minimo dei ceppi ad ettaro deve essere quello previsto dal disciplinare di produzione della DO che il beneficiario nella domanda di collaudo e saldo indica rivendicabile.

3. Schede di bacino

| n° | Denominazione |
|----|--|
| 1 | della pianura veneziana del Veneto orientale |
| 2 | della pianura trevigiana orientale |
| 3 | della pianura trevigiana occidentale |
| 4 | delle colline trevigiane |
| 5 | della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale |
| 6 | della collina padovana |
| 7 | del vicentino centro meridionale |
| 8 | del vicentino centro settentrionale |
| 9 | del soavese |
| 10 | veronese centrale |
| 11 | veronese settentrionale |
| 12 | del Garda e delle colline moreniche |
| 13 | della pianura veronese |
| 14 | della pianura di Merlara |
| 15 | delle Dolomiti |



dccc98e1



Bacino 1 “della pianura veneziana del Veneto orientale”

| Elementi | Descrizione |
|---|--|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Lison-Pramaggiore”, “Lison”, “Piave”, “Piave Malanotte”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore | Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison | Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave | Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte | Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia | Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Chardonnay. Pinot grigio. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Riesling italiceo, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco dal peduncolo rosso. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,40 per l'intero bacino |



dccc98e1



Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale”

| Elementi | Descrizione |
|--|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e Montebelluna e a sud del sistema collinare ricompreso nel bacino 4. Rientrano in questo bacino le aree di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”, escluse dal bacino n. 4. Comprende inoltre le aree, in toto o in parte, delle DO “Piave”, “Piave Malanotte”, “Lison Pramaggiore”, “Lison”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Piave | Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Piave Malanotte | Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Lison-Pramaggiore | Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal peduncolo rosso. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Lison | Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia | Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la pratica tradizionale disciplinata all'articolo 5, comma 3 del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco | Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo trevigiano, Verduzzo friulano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, e Refosco dal peduncolo rosso, Manzoni rosa, Manzoni moscato e Traminer aromatico. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,30 per l'intero bacino |



dccc98e1



Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Venezia”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia | Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbec, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Refosco dal peduncolo rosso e Traminer aromatico. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,30 per l’intero bacino |



dccc98e1



Bacino 4 “delle colline trevigiane”

| Elementi | Descrizione |
|--|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende l'intero sistema collinare trevigiano a partire dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco” (**), “Asolo-Prosecco”, “Montello Rosso” o “Rosso Montello” e “Colli di Conegliano” e a DOC “Montello Colli Asolani”. Rientrano in questo bacino anche parte delle aree delle DOC-“Prosecco”, “delle Venezia”, “Venezia” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, della DOCG Asolo-Prosecco e della DOC Prosecco | Glera, Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Montello Rosso o Montello | Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Montello e Colli Asolani | Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni bianco, Recantina, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli di Conegliano | Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezia” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia | Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Riesling, Sauvignon, Malbec, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero (*), Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,20 per l'area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).

(**) sono escluse dal Bacino n. 4 le aree pianeggianti di cui all'articolo 3 lettera c) del disciplinare di produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, che sono di pertinenza del Bacino n. 2.



dccc98e1



Bacino 5 “della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende l'area pianeggiante della provincia di Padova, con esclusione delle aree atte a produrre le DOC “Colli Euganei” e “Merlara”, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle DO: “Bagnoli di sopra o Bagnoli”, “Friularo di Bagnoli”, “Riviera del Brenta”, “Corti Benedettine del Padovano”, “Prosecco” limitatamente alle province di Padova e Venezia, “delle Venezie” e “Venezia” limitatamente alla provincia di Venezia. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli | Raboso Piave. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Bagnoli di sopra o Bagnoli | Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Riviera del Brenta | Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Corti Benedettine del Padovano | Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau (solo provincia di Venezia), Garganega (solo provincia di Padova), Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Venezia | Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | <p>Provincia di Padova: Garganega Marzemino, Malvasia istriana, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carnénère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta.</p> <p>Provincia di Rovigo: tutte le varietà idonee alla coltivazione per la provincia con esclusione del Pinot grigio</p> <p>Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmenère e Ancellotta.</p> |
| Superficie minima oggetto di sostegno per singola azienda | ettari: 0,30 per l'intero bacino |



dccc98e1



Bacino 6 “della collina padovana”

| Elementi | Descrizione |
|---|--|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende l'intera area delle DO “Colli Euganei”, “Fior d'Arancio Colli Euganei” e parte delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Euganei | Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Colli Euganei Fior d'Arancio | Moscato giallo. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Riesling, Pinot nero (*), Syrah, Manzoni bianco e Marzemino. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,20 per l'intero bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 7 “del vicentino centro meridionale”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di Vicenza e le pianure meridionali. L'area è interessata, in tutto o in parte, dalle DOC “Arcole”, “Colli Berici”, “Vicenza”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Colli Berici | Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Pinot nero (*), Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carnénère, Tocai rosso e Garganega. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole | Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Raboso veronese. |
| Altre varietà ammesse nell'area DOC Colli Berici e Vicenza | Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, e Syrah. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Tocai italico, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Cabernet sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet franc. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,30 per le aree collinari e 0,40 per le rimanenti aree del bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 8 “del vicentino centro settentrionale”

| Elementi | Descrizione |
|---|--|
| Descrizione del bacino | Territorio che interessa l'arco collinare che partendo da Gambellara arriva ai confini della provincia di Treviso. È compresa in tale bacino la pianura posta a nord della città di Vicenza. L'area è interessata, in toto o in parte, dalle DO “Gambellara”, “Recioto di Gambellara”, “Monti Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini”, “Breganze”, “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC “Vicenza”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Gambellara | Garganega, e i vitigni complementari Pinot bianco, Chardonnay, Trebbiano di Soave (nostrano) e Durella. In ogni caso è escluso il Trebbiano toscano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini | Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay, Garganega. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini | Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Breganze | Vespaiola, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero (*), Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, Carmenère, |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Altre varietà ammesse nelle sole aree collinari o della pianura ricca di scheletro dell'intero bacino | Syrah |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vicenza | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling renano, Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Raboso veronese. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Muller Thurgau, Tocai italico, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Gropello gentile, Gruaja, Glera lunga, Marzemina bianca. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 9 “del soavese e delle colline veronesi orientali”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende la DOC “Soave” e la parte veronese delle DO “Monti Lessini, “Lessini Durello” o “Durello Lessini” e le aree collinari poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalle DOC “Garda”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Soave | Garganega e gli altri vitigni complementari, Trebbiano di Soave e Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Soave Superiore | Garganega, Trebbiano di Soave e Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOCG Recioto di Soave | Garganega e Trebbiano di Soave. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Monti Lessini | Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay, Garganega. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Lessini Durello o Durello Lessini | Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT Verona o veronese | Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau (nelle sole aree collinari idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Syrah, Teroldego e Traminer aromatico. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,20 per le aree collinari collocata a nord della linea definite “unghia del monte” incluse nelle DO Soave e l’intero territorio della DOC Monti Lessini. |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 10 “veronese centrale”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende l'area a DOC “Valpolicella”: comprende altresì le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC “Garda” Comprende inoltre parte della DOC “delle Venezie”, “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. |
| Varietà ammesse per la produzione delle DO Valpolicella | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Forsellina e Spigamonti. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, Croatina, Teroldego, Syrah e Traminer aromatico. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,30 le aree collinari poste sopra l'unghia della collina |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 11 “veronese settentrionale”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è interessato dalle DOC “Valdadige”, “Valdadige Terradeiforti”, “delle Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige | Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, Riesling italico, Sauvignon, Lambrusco a foglia frastagliata, Schiava gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero (*), Teroldego, Cabernet franc, Cabernet sauvignon. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Valdadige Terradeiforti | Enantio, Casetta, Pinot grigio. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Acellotta, Goldtraminer, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,20 per l'intero bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi”

| Elementi | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione del bacino | Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e comprende le aree a DOC “Bianco di Custoza “, “Bardolino”, “Lugana”, “San Martino della Battaglia”, “delle Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 10 e 11 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Bianco di Custoza | Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, Riesling italico, Malvasia bianca lunga, Pinot bianco e Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione delle DO Bardolino | Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Marzemino e Oseleta. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Garda | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), Marzemino e Corvina. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Lugana | Trebbiano di Soave. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Acellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Malvasia istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,40 per l’intero bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1



Bacino 13 “della pianura veronese”

| Elementi | Descrizione |
|---|--|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC “Merlara”). Il territorio è interessato dalle DOC “Arcole” e “delle Venezie”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Arcole | Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Chardonnay, Garganega; Goldtraminer, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso veronese, Ancellotta, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,50 per l'intero bacino |



dccc98e1



Bacino 14 “della pianura di Merlara”

| Elementi | Descrizione |
|---|--|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende le DOC “Merlara”, “delle Venezie” e la DOC “Prosecco”, limitatamente alla provincia di Padova. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Merlara | Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso veronese e Marzemino. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Malbec, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e Ancellotta. |
| | Prov. di Verona: Garganega, Moscato bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Marzemino, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,30 per l'intero bacino |



dccc98e1



Bacino 15 “vigneti delle Dolomiti”

| Elementi | Descrizione |
|---|--|
| Descrizione del bacino | Territorio che comprende le aree viticole della provincia di Belluno. È interessato dalle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Prosecco | Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC “delle Venezie” | Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau e Tocai friulano. |
| Varietà ammesse per la produzione della DOC Vigneti della Serenissima o Serenissima | Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). |
| Varietà ammesse per la produzione dei vini IGT | Tutte quelle idonee alla coltivazione per la provincia di Belluno. La varietà Pinot grigio è ammessa solo per la produzione della DOC “Prosecco” e “delle Venezie” e della IGT “Vigneti delle Dolomiti”. |
| Superficie minima oggetto di sostegno | ettari: 0,20 per l'intero bacino |

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell'altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo come altitudine media della particella).



dccc98e1

